Comune di TULA **Provincia di Sassari**

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero **4** Del **17-03-2023**

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Becca Andrea	**Presente**	**Rosso Francesca Violante**	**Presente**
Sanciu Elena	**Presente**	**Fiori Giovanni**	**Presente**
Satta Andrea	**Presente**	**Porcu Elena**	**Assente**
Pistidda Gavina	**Presente**	**Sanna Antonia**	**Presente**
Becciu Giuseppe	**Assente**	**Schintu Maria Antonietta**	**Presente**
Pindadu Alessandro	**Presente**	**Cantara Emilio**	**Presente**
Salis Francesco Riccardo	**Presente**		

Assegnati n° 13			Presenti n° 11
In Carica n° 13			Assenti n° 2

- In qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Signori:

Baravaglia Rosanna	P
Ladu Rosalba	P

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Andrea Becca nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4,lett.a), del Decreto Legislativo N° 267/2000 il Segretario Comunale Dott.ssa Gavina Cocco
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole:

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarità contabile**

Data: 10-03-2023

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Maria Paola Canu

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarità tecnica**

Data: 10-03-2023 Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Maria Paola Canu

Attestato conformità alle leggi, statuto e regolamenti – art. 97, c. 2 D.Lgs 267/2000.

Data: 10-03-2023 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gavina Cocco

Entra in aula la Consigliera Schintu Maria Antonietta.
PRESENTI N. 11 CONSIGLIERI; ASSENTI N. 2 CONSIGLIERI

IL SINDACO

Espone l'argomento iscritto all'o.d.g.
Conferma che anche per l'esercizio 2023 le aliquote IMU non subiranno alcun incremento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.

Visto l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Visto l'articolo 3, comma 1 del DL 198/2022 cd "*decreto milleproroghe*" in base al quale "*All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023»*".

Visto:

- l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e

per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Visto l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Visto l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Visto l'articolo 1, comma 81 della legge 197/2022 il quale aggiunge la lettera g) bis all'articolo 1, comma 759 della L. 160/2019 prevedendo che sono esenti "*gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»*".

Visto l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato che l'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del

Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Rilevato che il comune ricade nelle aree montane sopra richiamate e che, per tale motivo, i terreni agricoli sono esenti ai fini IMU.

Visto:

- l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto:

- l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020.

- l'articolo 1, comma 837 lett. a) della legge n. 197/2022, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo";

- l'articolo 1, comma 837 lett. b) della legge n. 197/2022, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, aggiungendo, in fine, il seguente periodo:: "*In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*"

Considerato:

- che il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 756 della legge n. 160/2019 non è ancora stato pubblicato;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 avrebbe dovuto decorrere solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso avrebbe dovuto vigere l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

- che ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 14/02/2022, con cui erano state determinate per l'anno 2022 le aliquote d'imposta IMU nelle seguenti misure:

a) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 3,00‰;
b) Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di €400,00;
c) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00‰;
d) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,00‰;
e) Fabbricati diversi dalle categorie D ed aree fabbricabili: aliquota pari al 4,60‰;
f) Fabbricati di categoria D diversi da D1 e D10: aliquota 7,60‰;

g) Fabbricati di categoria D1 con rendita catastale fino a € 2.000,00: aliquota pari al 8,60‰;
h) Fabbricati di categoria D1 con rendita catastale compresa fra € 2.000,01 e € 4.000,00: aliquota pari al 9,10‰;
i) Fabbricati di categoria D1 con rendita catastale compresa fra € 4.000,01 e € 6.000,00: aliquota pari al 10,10‰;
j) Fabbricati di categoria D1 con rendita superiore € 6.000,00: aliquota pari al 10,60‰;

Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2023.

Ritenuto per i motivi sopra espressi di dover approvare per l'anno 2023 le aliquote IMU e la detrazione per abitazione principale nella seguente misura:

a) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **3,00‰**;

b) Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di **€400,00**;

c) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,00‰**;

d) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **0,00‰**;

e) Fabbricati diversi dalle categorie D ed aree fabbricabili: aliquota pari al **4,60‰**;

f) Fabbricati di categoria D diversi da D1 e D10: aliquota **7,60‰**;

g) Fabbricati di categoria D1 con rendita catastale fino a € 2.000,00: aliquota pari al **8,60‰**;

h) Fabbricati di categoria D1 con rendita catastale compresa fra € 2.000,01 e € 4.000,00: aliquota pari al **9,10‰**;

i) Fabbricati di categoria D1 con rendita catastale compresa fra € 4.000,01 e € 6.000,00: aliquota pari al **10,10‰**;

j) Fabbricati di categoria D1 con rendita superiore € 6.000,00: aliquota pari al **10,60‰**;

k) Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo **0,00**‰.

Visto l'articolo 1, comma 779 della legge n. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

Visto

l) l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

m) l'articolo 1, comma 775 Legge 197/2022 rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 è stato differito al 30 aprile 2023.

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il parere del Revisione dei conti.
Presenti e votanti n. 11 Consiglieri
Con votazione ad esito unanime

DELIBERA

Di confermare le aliquote IMU già vigenti nell'esercizio 2022.
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2023 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:

A) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **3,00‰**;

B) Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di **€400,00**;

C) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,00‰**;

D) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **0,00‰**;

E) Fabbricati diversi dalle categorie D ed aree fabbricabili: aliquota pari al **4,60‰**;

F) Fabbricati di categoria D diversi da D1 e D10: aliquota **7,60‰**;

G) Fabbricati di categoria D1 con rendita catastale fino a € 2.000,00: aliquota pari al **8,60‰**;

H) Fabbricati di categoria D1 con rendita catastale compresa fra € 2.000,01 e € 4.000,00: aliquota pari al **9,10‰**;
I) Fabbricati di categoria D1 con rendita catastale compresa fra € 4.000,01 e € 6.000,00: aliquota pari al **10,10‰**;

J) Fabbricati di categoria D1 con rendita superiore € 6.000,00: aliquota pari al **10,60‰**;

K) Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo **0,00**‰.

Di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Approvato e sottoscritto:

ILSINDACO

F.to Dott. Andrea Becca

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Gavina Cocco

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 20-03-2023 , per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. N° 267/2000;
- E' stata trasmessa in data 20-03-2023 ai capi gruppo consiliari (Art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. n° 1816;

Dalla Residenza Comunale, lì 20-03-2023 .

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Gavina Cocco

_____

La presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 20-03-2023 , per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. N° 267/2000;
- E' stata trasmessa in data 20-03-2023 ai capi gruppo consiliari (Art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. n° 1816 ;

L'Incaricato alla Pubblicazione

Dott.ssa Caterina Becca

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì_____